



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 26/09/2013

Presiede: Il Sindaco Doria Marco
Assiste: Il Vice Segretario Generale Vicario De Nitto Graziella

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1	Doria Marco	Sindaco	P
2	Bernini Stefano	ViceSindaco	P
3	Boero Pino	Assessore	P
4	Crivello Giovanni Antonio	Assessore	P
5	Dagnino Anna Maria	Assessore	A
6	Dameri Renata Paola	Assessore	P
7	Fiorini Elena	Assessore	A
8	Garotta Valeria	Assessore	P
9	Lanzone Isabella	Assessore	P
10	Miceli Francesco	Assessore	A
11	Oddone Francesco	Assessore	P
12	Sibilla Carla	Assessore	P

DGC-2013-208 INDIVIDUAZIONE DEI TITOLARI DI POTERE SOSTITUTIVO AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 9-BIS DELLA LEGGE N. 241/1990 E SMI IN CASO DI INERZIA PROCEDIMENTALE E CONSEGUENTE MANCATA O TARDIVA EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTO FINALE. INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI RITARDO O MANCATA RISPOSTA A RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D. LGS. 33/2013.

Su proposta del Sindaco, Prof. Marco Doria, di concerto con l'Assessore alle Politiche di Gestione e Sviluppo del Personale e Organizzazione dell'Ente, Avv. Isabella Lanzone;

Premesso che l'art. 2 della legge n. 241/1990 e s.m.i. ha fissato il principio di certezza della conclusione del procedimento, che si manifesta nella fase decisoria in cui si determina il contenuto del provvedimento finale, attraverso alcune fondamentali disposizioni che di seguito vengono brevemente sintetizzate:

- ove il procedimento consegue obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso;
- la mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della *performance* individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente;
- l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella *homepage*, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi;
- decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7 dell'art. 2 della legge 241/1990, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis dell'art. 2 citato perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario;
- le Amministrazioni provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 241/1990 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato;

Considerato che la legge n. 98/2013 di conversione, con modificazioni, del D.L. 69/2013 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (cd. "Decreto del fare"), all'art. 28 sancisce il principio dell' "indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento" stabilendo quanto segue:

- la pubblica amministrazione procedente o, in caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, quella responsabile del ritardo e i soggetti di cui all'[art. 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di

pronunziarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, corrispondono all'interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro;

- al fine di ottenere l'indennizzo, l'istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall'[art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990](#) nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Nel caso di procedimenti in cui intervengano più amministrazioni, l'interessato presenta istanza all'amministrazione procedente, che la trasmette tempestivamente al titolare del potere sostitutivo dell'amministrazione responsabile del ritardo. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della medesima legge individuano a tal fine il responsabile del potere sostitutivo;
- nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento nel termine di cui all'articolo 2, comma 9-ter, della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), o non liquidi l'indennizzo maturato fino alla data della medesima liquidazione, l'istante può proporre ricorso ai sensi dell'[articolo 117 del codice del processo amministrativo](#) di cui all'[Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104](#), e successive modificazioni, oppure, ricorrendone i presupposti, dell'[articolo 118](#) dello stesso codice;
- nel giudizio di cui all'[articolo 117](#) del codice di cui all'Allegato 1 al [decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104](#), e successive modificazioni, può proporsi, congiuntamente al ricorso avverso il silenzio, domanda per ottenere l'indennizzo;
- la pronuncia di condanna a carico dell'amministrazione è comunicata, a cura della Segreteria del giudice che l'ha pronunciata, alla Corte dei conti al fine del controllo di gestione sulla pubblica amministrazione, al Procuratore regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, nonché al titolare dell'azione disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal procedimento amministrativo;
- nella comunicazione di avvio del procedimento e nelle informazioni sul procedimento pubblicate ai sensi dell'[articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#), è fatta menzione del diritto all'indennizzo, nonché delle modalità e dei termini per conseguirlo, e sono altresì indicati il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e i termini a questo assegnati per la conclusione del procedimento;
- le disposizioni dell'art. 28 della legge 98/2013 si applicano, in via sperimentale e dalla data di entrata in vigore della legge medesima, ai procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa iniziati successivamente alla medesima data di entrata in vigore; decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della citata legge di conversione e sulla base del monitoraggio relativo alla sua applicazione, con regolamento emanato ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), e successive modificazioni, sono stabiliti la conferma, la rimodulazione, anche con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi, o la cessazione delle disposizioni dell' articolo 28 citato, nonché eventualmente il termine a decorrere dal quale le di-

sposizioni ivi contenute sono applicate, anche gradualmente, ai procedimenti amministrativi diversi da quelli individuati in via sperimentale;

Preso atto:

- che con Delibera n. 71/2013, nella tabella ivi allegata inerente l'elenco degli obblighi di pubblicazione ai fini delle attestazioni mirate dell'Organismo Interno di Valutazione da effettuarsi entro il 30/9/2013, la CIVIT indica in maniera dettagliata gli obblighi di pubblicazione in riferimento al "nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere";

Ritenuto pertanto necessario dare adempimento alle sopra esaminate norme di legge e disposizioni a carattere generale finalizzate a tutelare il cittadino dalla eventuale inerzia o da ritardi da parte dell'Amministrazione nell'adempimento della fase decisoria relativa ad ogni singolo procedimento;

Rilevata l'opportunità di suddividere, tenuto conto della attuale struttura organizzativa dell'Ente, gli ambiti ai quali i singoli procedimenti possano essere ricondotti, attribuendo il potere sostitutivo ai singoli Direttori Generali di Area in riferimento ai procedimenti di competenza delle Direzioni a ciascuno di essi riferite nonché, per le rimanenti, direttamente al Direttore Generale, fatta eccezione per la Segreteria Generale ove il potere sostitutivo in merito ai procedimenti di specifica competenza viene esercitato dal Segretario Generale;

Considerato, infine, che:

- l'art. 5 del D. Lgs. 33/2013 disciplina una nuova fattispecie - strettamente connessa ai principi di trasparenza e pubblicità che sottendono alla citata norma - definita "accesso civico";
- il comma 1 del citato art. 5 precisa che l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la pubblicazione;
- la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione, che si pronuncia sulla stessa;
- l'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale;
- nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3;
- la tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, così come modificato dal D. Lgs. 33/2013 citato;
- la richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43 comma 5 del D. Lgs. 33/2013 citato;

Rilevato, altresì, che:

- ai sensi del vigente Programma triennale per la trasparenza e integrità del Comune di Genova, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 109/2013, il Responsabile della Trasparenza, che coincide con il Segretario Generale in virtù del Provvedimento del Sindaco n. 129/2013, ai sensi dell'art. 43 comma 4 del D. Lgs. 33/2013 controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico;
- che, in caso di istanza di accesso civico, il Responsabile della Trasparenza trasmette la segnalazione al Direttore della Direzione competente per gli adempimenti del caso, invitando quest'ultimo a procedere secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 5 del D. Lgs. 33/2013;
- che, in caso di ritardo o mancata risposta al cittadino da parte del Direttore competente come identificato dal Segretario Generale, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, da identificarsi ancora nel Segretario Generale;
- che, in ogni caso, il Segretario Generale, in quanto Responsabile della Trasparenza, provvede a monitorare costantemente la regolare attuazione dell'accesso civico con l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43 comma 5 del D. Lgs. 33/2013;

Visti pertanto:

- la legge n. 241/1990 e s.m.i.; *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;
- il D.L. 9/2/2012 n. 5, *Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*, come modificato dalla legge di conversione 4/4/2012 n. 35;
- il D.L. 22/6/2012 n. 83, *Misure urgenti per la crescita del Paese*, nel testo integrato dalla legge di conversione 7/8/2012 n. 134;
- il Regolamento Comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi in attuazione della legge n. 241/1990 e successive modifiche, di disciplina delle dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. n. 445/2000, dello sportello unico per le imprese di cui al decreto legislativo n. 112/1998 e del trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196/2003 (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 11/4/2007, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 11/11/2008 seguita da deliberazione di Giunta Comunale n. 237 del 1/7/2010);
- le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 23 del 30/1/2013 e n. 132 del 13/6/2013 aventi ad oggetto modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica espressi dal Direttore Generale e dal Segretario Generale, nonché il parere di legittimità espresso dal Vice Segretario Generale Vicario;

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità

DELIBERA

- 1) di individuare, nelle persone dei Direttori Generali di Area e, per le strutture ai medesimi non afferenti, del Direttore Generale, le figure apicali alle quali, come meglio dettagliato al successivo punto 2), viene attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile di procedimento ex art. 2 comma 9 bis L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- 2) di fare riferimento, ai fini di cui al punto 1), all'organigramma di macrostruttura aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 77 dell'11/4/2013, tenuto conto delle modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 13/6/2013;
- 3) di stabilire che, per i procedimenti di competenza della Segreteria Generale, il potere sostitutivo venga esercitato dal Segretario Generale;
- 4) di prevedere che:
 - a) in caso di assenza del Segretario Generale, il potere sostitutivo a quest'ultimo attribuito venga esercitato dal Direttore Generale;
 - b) in caso di assenza del Direttore Generale, il potere sostitutivo a quest'ultimo attribuito venga esercitato dal Segretario Generale;
 - c) in caso di assenza di un Direttore Generale di Area, il potere sostitutivo a quest'ultimo attribuito venga esercitato dal Direttore Generale;
- 5) di disporre che i responsabili dei singoli procedimenti indichino, in ogni comunicazione inerente ai procedimenti medesimi, il nominativo del titolare del predetto potere sostitutivo;
- 6) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune, dando contestualmente adempimento agli obblighi di pubblicazione come dettagliati con Delibere CIVIT 50 e 71 del 2013;
- 7) di stabilire, infine, che il titolare di potere sostitutivo di cui all'art. 2 comma 9-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto concerne la specifica fattispecie dell'"accesso civico" debba essere identificato nella figura del Segretario Generale, già Responsabile della Trasparenza, alla luce di quanto motivato in premesse;
- 8) di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i Dirigenti dell'Ente;
- 9) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco
Marco Doria

Il Vice Segretario Generale Vicario
Graziella De Nitto



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
980 0 0 N. 2013-DL-306 DEL 24/09/2013 AD OGGETTO:
INDIVIDUAZIONE DEI TITOLARI DI POTERE SOSTITUTIVO AI
SENSI DELL'ART. 2 COMMA 9-BIS DELLA LEGGE N. 241/1990 E SMI
IN CASO DI INERZIA PROCEDIMENTALE E CONSEGUENTE
MANCATA O TARDIVA EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTO
FINALE. INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE DEL POTERE
SOSTITUTIVO IN CASO DI RITARDO O MANCATA RISPOSTA A
RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D. LGS.
33/2013.**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

25/09/2013

Il Dirigente Responsabile
[dott. Vincenzo Del Regno]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
980 0 0 N. 2013-DL-306 DEL 24/09/2013 AD OGGETTO:
INDIVIDUAZIONE DEI TITOLARI DI POTERE SOSTITUTIVO AI
SENSI DELL'ART. 2 COMMA 9-BIS DELLA LEGGE N. 241/1990 E SMI
IN CASO DI INERZIA PROCEDIMENTALE E CONSEGUENTE
MANCATA O TARDIVA EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTO
FINALE. INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE DEL POTERE
SOSTITUTIVO IN CASO DI RITARDO O MANCATA RISPOSTA A
RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D. LGS.
33/2013.**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

25/09/2013

Il Direttore Generale
[dott.ssa Flavia Sartore]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
980 0 0 N. 2013-DL-306 DEL 24/09/2013 AD OGGETTO:
INDIVIDUAZIONE DEI TITOLARI DI POTERE SOSTITUTIVO AI
SENSI DELL'ART. 2 COMMA 9-BIS DELLA LEGGE N. 241/1990 E SMI
IN CASO DI INERZIA PROCEDIMENTALE E CONSEGUENTE
MANCATA O TARDIVA EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTO
FINALE. INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE DEL POTERE
SOSTITUTIVO IN CASO DI RITARDO O MANCATA RISPOSTA A
RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D. LGS.
33/2013.**

<p>PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE (Ordinanza Sindaco n. 239 del 8.8.2012)</p>

<p>Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento</p>

25/09/2013

Il Vice Segretario Generale Vicario
[Avv. Graziella De Nitto]